



COMUNE DI MAIDA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 13 del 30/04/2014

OGGETTO: **Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote IMU per l'anno 2014)**

L'anno duemilaquattordici in MAIDA il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 16,45 regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Sono presenti:

1. Amantea	Natale	Sindaco	SI
2. Petruzza	Francesco Domenico		SI
3. Guzzo	Sigismondo		SI
4. Dattilo	Francesco		SI
5. Pellegrino	Antonio	Presidente	SI
6. Graziano	Giuseppe		SI
7. Paone	Salvatore		SI
8. Fedele	Valeria		SI

Presiede il consigliere Pellegrino Antonio– Presidente del Consiglio
Assiste il Segretario del Comune dssa Maria Grazia Rivezzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta **2013**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/04/2013 esecutiva ai sensi di legge, ha modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,2% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto il Regolamento (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 10. del suddetto Regolamento sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 16/04/2014 immediatamente eseguibile

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti , resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

ALIQUOTA	IMMOBILI
ESENTATE (Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 707 - ESENZIONE I.M.U. PRIMA CASA)	Abitazione principale e relative pertinenze (<i>per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</i>)
2,0 ‰	Fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. <i>La detrazione prevista è di € 200,00, da ripartire in proporzione alla quota di possesso nel caso di immobile cointestato.</i>
7,6 ‰	Altri Fabbricati a disposizione
10 ‰	Categorie D con esclusione del D10
ESENTATI (Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 708)	Fabbricati rurali ad uso strumentale
7,6 ‰	Aree fabbricabili

Per "abitazione principale" s'intende:

- a) l'unità abitativa adibita ad abitazione principale del proprietario, del titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, del coniuge assegnatario della casa coniugale (art. 4 c. 12 quinquies del D.L. 16/2012) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
- c) l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);